



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 17/07/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2015, n. 1376

Cont. n. 949/13/FR F.I. S.r.l. c/Regione Puglia. Tribunale civile di Foggia. Costituzione in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giuseppe Prencipe.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

la F.I. S.r.l., con contratto di compravendita del 15.03.2012, a ministero notaio Francesco Paolo Pepe, acquistava dalla Regione Puglia una porzione di suolo armentizio, della superficie catastale complessiva di mq 2628 appartenente al tratturo "Celano - Foggia", in una zona semicentrale del comune di Foggia, alla via Cappuccini per il prezzo convenuto e pattuito di € 1.250.000,00 oltre interessi per la dilazione di pagamento;

il contratto prevedeva il pagamento di una parte del prezzo prima della stipula (€ 226.500,00) e della restante parte da suddividersi in quattro rate semestrali, dell'importo di € 257.861,02 cadauna comprensive di capitali ed interessi;

la F.I. S.r.l. pagava regolarmente la somma pattuita per la stipula e provvedeva al pagamento della prima rata alla sua naturale scadenza;

la F.I. S.r.l. non pagava la seconda e terza rata e, contestualmente, avviava un giudizio per sentirsi ridurre, ferma restando la validità dell'atto, il prezzo di vendita;

il giudizio ordinario tra la F.I. S.r.l. e la Regione Puglia conosceva anche la fase cautelare ex art. 700 cpc, nonché quella del reclamo. Il Tribunale di Foggia, tanto in composizione monocratica (fase ex art. 700 epe), tanto in composizione collegiale (fase del reclamo ex art. 669 terdecies) rigettava la domanda della F.I. S.r.l. sul presupposto della mancanza del fumus;

la Regione Puglia, nel costituirsi nella fase di merito di detto giudizio, chiedeva in via riconvenzionale il pagamento della seconda e terza rata;

la quarta rata, al momento della costituzione in giudizio, non era ancora esigibile perché non ancora scaduta; la Regione, in tale costituzione, riservava, quindi, la richiesta di pagamento di tale rata al momento del suo maturarsi;

la F.I. S.r.l., scaduta la quarta rata, nonostante la nota di messa in mora della Regione Puglia, persisteva nell'inadempienza ed anche la Società emittente la garanzia fideiussoria, la C. S.r.l., si rifiutava di adempiere;

con ricorso per decreto ingiuntivo, la Regione Puglia chiedeva ed otteneva dal Tribunale Ordinario di Foggia decreto ingiuntivo n. 1798/20144 del 22.10.2014, provvisoriamente esecutivo, nel quale si ingiungeva alla F.I. S.r.l. di pagare alla Regione Puglia la somma di € 257.861,02, gli interessi come da domanda e le spese di procedura ingiuntiva liquidate in € 2.135,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA direttamente a mani dell'avvocato antistatario;

in data 02.12.2014 veniva notificato dalla Regione Puglia alla F.I. S.r.l. il predetto decreto ingiuntivo n.

1798/2014, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia;
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la F.I. S.r.l. citava la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia, chiedendo all'On.le Tribunale adito di disporre, in via preliminare, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la immediata sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1798/2014, concesso in data 04.10.2014 dal Tribunale di Foggia e nel merito, previa declaratoria di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannare la Regione Puglia al risarcimento dei danni in favore della F.I. S.r.l., quantificati in € 239.061,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese legali in favore dell'opponente;

l'Area Finanza a Controlli della Regione Puglia, Servizio Demanio e Patrimonio, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio per resistere all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla F.I. S.r.l.;

tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 02.04.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giuseppe Prencipe, del foro di Foggia, già officiato nel giudizio monitorio e nei giudizi connessi, al fine di costituirsi nel prefato giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia;
E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 11.609,52= comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: 257.000

SETTORE DI SPESA: Area Finanza a Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad € 9.150,00 oltre IVA e CAP, per un totale di € 11.609,52 (di cui € 2.437,50 per studio della controversia, € 1.237,50 per fase introduttiva, € 2.437,50 per fase istruttoria, € 3.037,50 per fase decisoria) per compenso professionale, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso; l'acconto da corrispondere all'avv. Giuseppe Prencipe, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a complessivi € 3.482,85 comprensivo di IVA e CPA;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel predetto giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Foggia come in epigrafe indicato;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Giuseppe Prencipe del Foro di Foggia;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
